

Codice A1406C

D.D. 12 settembre 2023, n. 1614

D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale . Affidamento incarico di collaborazione



ATTO DD 1614/A1400B/2023

DEL 12/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale . Affidamento incarico di collaborazione al dott. Marco Pappalardo.

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Con D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 è stato approvato il rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro di cui alla citata D.G.R. n. 39-6099.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende, ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, stipulare con l' ASL Città di Torino apposita Convenzione per la collaborazione del dott. Marco Pappalardo, collaboratore professionale sanitario Infermiere professionale, afferente alla S.C. Di.P.Sa., per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a 14 ore/settimana.

Dato atto che con Deliberazione n. 1065 del 31/07/2023 il Direttore Generale dell'ASL Città di Torino ha approvato il testo della Convenzione allegata alla presente.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- DGR n. 21-6702 del 04/04/2023;
- DD n. 90 del 09/02/2018;

determina

- di provvedere alla stipula della convenzione con l'ASL Città di Torino, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della DGR n. 21-6702 del 04/04/2023, del dott. Marco Pappalardo, collaboratore professionale sanitario Infermiere professionale, afferente alla S.C. Di.P.Sa., per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a 14 ore/settimana;

- di stabilire che la collaborazione, della durata di 36 mesi a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23 comma 1 lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE SANITÀ E L’A.S.L. CITTÀ DI TORINO PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. MARCO PAPPALARDO, AI SENSI DELLA D.G.R. n. 21 - 6702 DEL 4/4/2023, NELL’AMBITO DELLA “DIREZIONE SANITÀ”.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell’ambito delle tematiche relative allo studio, all’approfondimento, alla ricerca ed all’organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all’articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell’espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell’ambito dell’amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 21 - 6702 del 4/4/2023, in virtù di tali premesse, ha approvato l’Accordo–Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l’attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, con Deliberazione n. 1065/02.01/2023 del 31/07/2023, ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con Atto del Direttore Regionale Sanità n. _____ ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità, Antonino SOTTILE, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Via Nizza 330

E

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, nella persona del Direttore Generale Dott. Carlo PICCO, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede dell'Azienda,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse allo sviluppo delle attività di comunicazione di competenza direzionale nonché di collaborazione nelle attività formative legate al Sistema di Emergenza Sanitaria Regionale.
2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – il dott. Marco Pappalardo - profilo professionale: collaboratore professionale sanitario – Infermiere professionale – afferente alla S.C. Di.P.Sa., dipendente dell'ASL Città di Torino.
3. L'assegnazione temporanea del dott. Marco Pappalardo ha la durata pari a mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con impegno medio pari a 14 ore/settimana. L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto dott. Marco Pappalardo presso la Direzione Sanità della Regione Piemonte.
4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze
5. Per il periodo di assegnazione temporanea il dott. Marco Pappalardo è obbligato

all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il dott. Marco Pappalardo permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL Città di Torino. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10 Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale;

conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Direttore/Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, il dott. Marco Pappalardo è tenuto a restituire al Direttore/Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 7.8.1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE REGIONALE SANITA'

Dott. Antonino SOTTILE

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

ASL CITTA' DI TORINO

Dott. Carlo PICCO

(firmato digitalmente)